

**COMUNE DI CERRETO GRUE**  
**Provincia di Alessandria**

**ORDINANZA SINDACO**

**N° 02 DEL 20/08/2020**

<p><b>DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE NELLE PIAZZE E NELLE VIE PUBBLICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.</b> <b>DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA.</b></p>
--

**IL SINDACO**

**Premesso** che sono pervenute segnalazioni di cittadini che hanno richiesto interventi a tutela della tranquillità, in particolare nella via Baiardi e via Roma, entrambe pubbliche, e nella piazzetta comunale intitolata ai “Reverendi Don Brochetta e Don Simonelli” , lamentando la presenza di ragazzi che, con il gioco del pallone, arrecano fastidio alle persone che abitano in detta zona;

**Considerato** che le problematiche inerenti l’attuazione di giochi con il pallone derivano sovente dalle modalità di svolgimento delle stesse ed in particolare allorché in grado di causare concreti pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l’integrità del patrimonio pubblico e privato, nonché capaci di arrecare, con schiamazzi e urla, disturbo alla quiete e al pubblico decoro;

**Considerato** che occorre intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile costituendo le vie e le piazze luogo di aggregazione e non campi di calcio o sportivi;

**Rilevato** che, oltre alle lamentele dei cittadini, in alcuni casi si sono verificati litigi, anche ad alta voce, e accese discussioni tra chi pratica il gioco del pallone ed i residenti;

**Valutata** la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti contingibili, urgenti ed efficaci per scoraggiare l’utilizzo delle vie pubbliche quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile e a migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani;

**Vista** la necessità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità delle violazioni, al fine di garantire l’ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché prevenire e scongiurare ulteriori pericoli per l’incolumità pubblica e privata e la sicurezza urbana;

**Rilevato** che spesso al gioco del pallone in piazze o vie pubbliche si associa la violazione dell’ art. 659 del c.p. (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”) secondo cui “ chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non

impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309", essendo la quiete un diritto del cittadino;

**Rilevato** sussistente l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni sopra descritti al fine di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici,

**Visto** l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dal DL n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008;

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente oggetto "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo;

**Vista** la Legge 24/11/1981, n.689;

**Visto** l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo della quiete pubblica " ;

**Vista** la preventiva comunicazione al Prefetto di Alessandria e al Comando della Polizia Locale di Viguzzolo

## **ORDINA**

Per tutto il periodo dell'anno, per i motivi in premessa citati, è vietato il gioco del pallone, in tutte le sue forme e modalità di svolgimento, in tutte le piazze e le vie pubbliche del territorio comunale.

Sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

Sono altresì vietate tutte le situazioni, connesse a quanto esposto, che configurino pericoli nella viabilità tali da minacciare la sicurezza pubblica e privata.

Sono altresì vietate, e specialmente dalle ore 22, tutte le azioni in violazione dell'articolo 659 del Codice Penale circa il "Disturbo della quiete pubblica", con schiamazzi e turpiloqui o rumori materiali o simili che superino la normale tollerabilità, configurandosi "reato di pericolo concreto" contro il diritto alla quiete (Cass. Pen. 40329/2014).

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché dall'art.6 bis della legge n.125 del 24 luglio 2008 con la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Per quanto riguarda la violazione del reato di "Disturbo della quiete pubblica" ovvero dell'art. 659 del C.P. si fissa la contravvenzione secondo Legge in euro 309.

In caso di violazione ad opera di minori la sanzione viene comminata ai genitori o tutori o a coloro che esercitano su di essi la vigilanza, essendo obbligatorio l'accompagnamento ovvero il non abbandono in ogni luogo dei minori (art. 591 C.P.).

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito e a ripristinare lo stato dei luoghi.

La Polizia Locale o altra Forza dell'Ordine è incaricata dell'attuazione della presente Ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR regionale entro 60 giorni dall'applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971 e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. n. 1119 del 24/11/1971.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

## **DISPONE**

Che questa Ordinanza venga:

- pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cerreto Grue.
- trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Piero Bonadeo

Firmato in originale

Cerreto Grue, 20/08/2020.